

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL TEATRO DELLE DONNE

Il giorno 18 GIUGNO 2024, alle ore 15,00, presso la sede operativa (ufficio) di Via Baccio da Montelupo, 101, 50142 Firenze, si è svolta, regolarmente convocata, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione Il Teatro delle Donne, con sede legale in via Antonio Canova, 100/2, sempre a Firenze, codice fiscale 94043630485, Partita IVA 046209870487.

Sono presenti di persona o per delega I signori: MARIA CRISTINA GHELLI (presidente), SILVIA CALAMAI (vicepresidente), STEFANIA BATTAGLIA, LAURA CARETTI, ELISABETTA MECCARIELLO, ANTONIO FAZZINI, ANNIBALE PAVONE, GIULIA BARONCELLI, FEDRA GIULIANI. La presidente, constatata la presenza del numero necessario di soci, così come previsto dallo statuto, nomina segretaria la Signora GIULIA BARONCELLI e dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica statuto dell'associazione;
- 2) varie ed eventuali.

La presidente quindi illustra I motivi che hanno spinto il consiglio a procedere alle modifiche statutarie, cioè l'adeguamento alle nuove leggi vigenti, legge il nuovo statuto e chiarisce ai soci tutti i punti modificati, in particolare l'istituzione dell'Organo di Controllo. L'assemblea, all'unanimità, dopo breve discussione,

app
16,1

VIST

LA P

LA V

LA S

Ant

Ann

Stef

Elis

Fed

Lau



approva il nuovo statuto. Non avendo altro da deliberare alle ore 16,15 l'assemblea si scioglie.

Firenze, 18 GIUGNO 2024

VISTO E APPROVATO

LA PRESIDENTE Maria Cristina Ghelli



LA VICEPRESIDENTE Silvia Calamai



LA SEGRETARIA Giulia Baroncelli



Antonio Fazzini



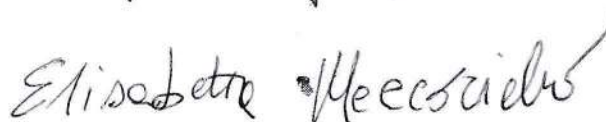
Annibale Pavone



Stefania Battaglia



Elisabetta Meccariello



Fedra Giuliani



Laura Caretti



1. E' c
"Assoc
2. L'A
turali,
seguin
3. L'A
dagli e
meglio

1. L'A
2. Con
cessita
3. C
dell'A

La du

1. Lo
fonda
L'As
della
2. L'
femr
incre
pratt
oper
conf
L'as
va o
zazi
Per
gen
blic

Associazione
"Teatro delle donne - ETS"

Ente Terzo Settore

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione artistica e culturale "Teatro delle Donne - ETS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione ente del terzo settore con finalità artistiche e culturali, ai sensi del codice civile, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, culturali e artistiche.
3. L'Associazione è disciplinata dal codice civile, dal codice del terzo settore, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, possano essere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze (FI).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. L'associazione esplica la propria attività nel campo culturale, con particolare attenzione al ruolo femminile nel panorama teatrale italiano. Lo scopo dell'associazione è prevalentemente quello di incrementare, studiare, sostenere la scrittura teatrale delle donne ed in questo senso si rivolge soprattutto ad autrici, attrici, registe, studiose ed operatrici teatrali. Costituendosi in associazione le operatrici, studiose, attrici, registe e autrici associate non intendono operare una discriminazione nei confronti degli autori di sesso maschile ma creare momenti di scambio di esperienze fra loro.
L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale.
Per il perseguimento delle finalità artistiche e culturali l'Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di associati, e prevalentemente in collaborazione con enti pubblici, e a titolo esemplificativo:



3. L'...
quello
secondo

4. L' donat
inter
steni

5. L'...
sui te...
pi so...
posit...



- organizza, promuove e gestisce attività teatrali, musicali, recitative, radio-televisive, attività culturali on line;
- organizza, promuove e gestisce manifestazioni culturali di ogni genere, mostre d'arte, spettacoli di qualunque tipo, conferenze, dibattiti, incontri con artisti, drammaturghi, operatori della cultura e critici e quant'altro si manifesti utile a favorire la diffusione delle idee, della ricerca e della formazione;
- organizza, promuove e gestisce programmi artistici e culturali tendenti a valorizzare ogni espressione artistica ed in particolare della drammaturgia delle donne;
- organizza e gestisce corsi di orientamento, formazione, perfezionamento ed aggiornamento in campo teatrale, sia direttamente che per conto di enti pubblici e privati;
- sostiene e promuove contatti, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni sia private che pubbliche operanti nel settore teatrale, musicale, culturale in genere;
- promuove ogni altra attività ed iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, sia autonomamente sia in collaborazione con enti pubblici e privati.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante la diffusione della cultura teatrale e di tutte le attività ad esse legate.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, come previsto dalle norme in materia, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

- All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. I soci minorenni potranno svolgere la propria attività all'interno dell'associazione, con la debita autorizzazione di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; in caso contrario la compagine associativa deve essere reintegrata entro un anno.
- Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pro-

A. Ass
scopi c
miche,
cariche

B. Ass
scopi p
sono e

C. As
quota
hanno

D. As
no res
ritto c
magg
e obb



1. Tu
2. L'
- la fac
- nicaz
3. Gl
- cons
- semb
- deleg
- L'es
- respo
- Gli a
- ni de
4. L
- glio
5. C
- l'atti
- essi
6. A
- spes
- sigli
7. C
- latti
- in c



nunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

- La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Gli Associati si distinguono in:

A. Associati Effettivi: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali, professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B. Associati Frutitori: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi partecipando come allievi alle attività dell'associazione; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

C. Associati Sostenitori: contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota annuale e con contributi economici volontari o con l'apporto di aiuti materiali o lavorativi; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali.

D. Associati Onorari: il Consiglio di Presidenza può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo delle attività istituzionali dell'associazione; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali. L'Assemblea può revocare, a maggioranza, su richiesta di almeno di 1/5 dei soci aventi diritto al voto, lo status di socio onorario e obbligare il consiglio alla cancellazione dal libro soci.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
L'esercizio relativo al diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
4. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio Direttivo e, all'atto dell'ammissione, entro un mese dalla delibera del Consiglio.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo, e principalmente a titolo volontario, l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Al volontario, iscritto in un apposito registro dei volontari, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

La quali

- De
- Re
- nic
- l'U
- De
- pe
- Es
- la
- va
- o
- a
- n
- e
- n
- z
- e

1. Gli

a) l'As

b) il C

c) il P

d) L

2. Im



1. L'A

2. Po

socia

assoc

3. O

scritt

assoc

4. In

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) L'organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

g)
sens
h)
L'Asse

5. Le d
gli asso

1. L'A
volta l
per l'a
deve i
societ
contro
30 giu
2. Le
firma
quali
L'avv
l'elen

1. L.
sied
presi
2. Sp
inter
3. L.
alme
tutta
4. L.
Nel
stat
me
La t
ne c
asse
5.
dell
dat
6.
l'A
poi
del
ri n



g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto degli associati o dalla maggioranza del consiglio direttivo; in questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione, anche in solo formato telematico, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con qualunque mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti in proprio e per delega.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'Assemblea può votare per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 degli associati o per decisione del Presidente. Nel caso di scrutinio segreto il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Co
2. Il Co
tre ad u
3. I me
Qualor
siglio
do qu
glio D
all'ord

1. Il C
meno
preve
moti
2. La
gion
non
3. Il
ovv
svol
4. I
suo
dei
dal

1.
pr
de
2.
a)
b
c
d
e

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio attinge dalla lista dei non eletti, seguendo l'ordine numerico delle preferenze raccolte. Quando questa lista è esaurita, il Presidente indice l'Assemblea per l'elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo mancanti, i quali restano in carica per il tempo corrispondente a quello mancante all'ordinaria scadenza del Consiglio e sono rieleggibili.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione, anche telematica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte da un Segretario nominato dal Presidente.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga almeno il 51% dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:
 - a) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
 - b) nominare al suo interno presidente e vice presidente;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione a manifestazioni e altre organizzazioni;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - i) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
 - j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;



ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
- l) stabilire la quota sociale annuale;
- m) nominare tra gli associati i responsabili dei vari settori ove necessario;
- n) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più associati lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Il Vice Presidente, nominato anch'egli dall'assemblea, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
6. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 16 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16/BIS Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo (se presente);
- libro dei volontari (se necessario).

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

4. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4, comma 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una notazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 20 Bilancio sociale



Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Clausola di conciliazione ed arbitrato.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRALE

Ogni controversia nascente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione e/o inadempimento del presente Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e ss. mm. ii., e secondo le disposizioni del Regolamento di procedura del Servizio di Mediazione della CCIAA di Firenze iscritto al del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. In caso di sospensione o cancellazione di detto Organismo dal Registro, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti all'Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

La presentazione della domanda di conciliazione non preclude comunque l'attivazione di procedure cautelari.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integral-

mente

mento

Per q

dalle

gio

Cod



Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato secondo detto Regola-
Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 lu-
glio 2001, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal
Codice civile.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 26 GIU 2024 n° 504
Serie 3-1 1 originali Esatti euro esatti p.v

IL FUNZIONARIO
Valentina Cirinei

VC

